NOMINA IN RUOLO DEL PERSONALE VOLONTARIO IN SERVIZIO TEMPORANEO NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. unico

I posti di vigile permanente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano disponibili nel ruolo di cui alla tabella A, allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, sono conferiti, mediante concorso per titoli, ai vigili volontari in servizio temporaneo al 1 gennaio 1966 che, alla data del bando di concorso, abbiano gia' superato i limiti di eta' prescritti, per la ammissione a concorsi per esami, dall'articolo 21 della legge suddetta.

Versione in vigore dal 24 dicembre 1966, non più in vigore dal 20 aprile 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Legge 21 novembre 1966, n. 1046
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nomina-in-ruolo-del-personale-volontario-in-servizio-temporaneo-nel/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it